

STUDIO DE POLI

VENEZIA

L'AMMINISTRAZIONE DELLE S.R.L.

PROF. AVV. MATTEO DE POLI
VENEZIA, 6 APRILE 2018,

CAMERA CIVILE VENEZIANA “GIULIO PARTESOTTI”

Prof. Avv. Matteo De Poli - www.studiodepoli.it - direzione@studiodepoli.it

I MODELLI DI AMMINISTRAZIONE

*Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a **uno o più soci nominati con decisione dei soci** [...].*

c.c. 2475 co. 1



Modelli di amministrazione:

- amministratore unico;
- pluralità di amministratori riuniti in consiglio di amministrazione (piena collegialità dell'azione);
- pluralità di amministratori non riuniti in consiglio:
 - i) amministrazione disgiuntiva;
 - ii) amministrazione congiuntiva.

I MODELLI DI AMMINISTRAZIONE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Quando l'amministrazione è affidata a **più persone**, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere [...].*

c.c. 2475 co. 3



La pluralità di amministratori porta - di default - alla nascita del consiglio di amministrazione, ma i soci potrebbero scegliere “che l'amministrazione sia ad essi affidata disgiuntamente oppure congiuntamente”.

I MODELLI DI AMMINISTRAZIONE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante **consultazione scritta** o sulla base del **consenso espresso per iscritto**. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.*

c.c. 2475 co. 4

La regola: il metodo collegiale.

L'eccezione: la “consultazione scritta” o il “consenso espresso per iscritto”



[...] *L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata **disgiuntamente oppure congiuntamente**; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.*

c.c. 2475 co. 3

Amministrazione disgiuntiva
(c.c. 2257):

- diritto di opposizione;
- decisione sull'opposizione presa a maggioranza dei soci.

Amministrazione congiuntiva
(c.c. 2258):

- unanimità o maggioranza;
- atti urgenti che evitano un danno alla società.

I MODELLI DI AMMINISTRAZIONE: L'AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA

*Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci **disgiuntamente** dagli altri.*

*Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha **diritto di opporsi** all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.*

*La **maggioranza dei soci**, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione*

C.C. 2257



[...] *L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata **disgiuntamente oppure congiuntamente**; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.*

c.c. 2475 co. 3

Amministrazione disgiuntiva
(c.c. 2257):

- diritto di opposizione;
- decisione sull'opposizione presa a maggioranza dei soci.

Amministrazione congiuntiva
(c.c. 2258):

- unanimità o maggioranza;
- atti urgenti che evitano un danno alla società.

*Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il **consenso di tutti i soci** amministratori per il compimento delle operazioni sociali.*

*Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il **consenso della maggioranza**, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente [secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utilii].*

*Nei casi previsti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia **urgenza di evitare un danno alla società**.*

C.C. 2258

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

c.c. 2468 co. 3

Diritti d'amministrazione attribuiti a singoli soci.



*La redazione del **progetto di bilancio** e dei **progetti di fusione o scissione**, nonché le **decisioni di aumento del capitale** ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.*

c.c. 2475 u. co.



Competenze esclusive dell'organo amministrativo:

- non delegabili ad un suo membro;
- non riducibili a consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'art. 2383.

C.C. 2475 CO. 1-2



Decisione dei soci di nominare uno o più amministratori (soci o anche non soci se previsto dall'atto costitutivo): ammessa una soluzione diversa (amministratori nominati da terzi?)

Durata della carica: anche a vita?

Società di capitali amministratrice? Sì, e le funzioni sono esercitate da un rappresentante persona fisica designata.

Revocabilità: anche senza giusta causa, salvo il risarcimento del danno.

CONTINUA: SUL DIVIETO DI CONCORRENZA

Non vi è più il rinvio all'art. 2390 c.c. (divieto di concorrenza).



Ciò non significa che gli amministratori possano fare impunemente concorrenza alla società, ma che il relativo obbligo di non concorrenza potrà essere modulato con l'atto costitutivo, anche secondo la diversa disciplina del divieto di concorrenza previsto per il socio di società di persone (art. 2301 c.c.), presumendosi il consenso degli altri soci che sapessero dell'attività concorrenziale anteriore rispetto alla stipula del contratto sociale.

LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI: ISCRIZIONE

*Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'**iscrizione nel registro delle imprese** indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.*

C.C. 2383 CO. 4



Iscrizione dell'amministratore nominato nel registro delle imprese.

LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI: NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

*Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società **non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.***

C.C. 2383 U. CO.



Inopponibilità ai terzi delle cause di nullità/annullabilità della nomina dell'amministratore salvo exceptio doli.

LA RAPPRESENTANZA: GENERALITÀ

*Gli amministratori hanno la **rappresentanza generale** della società.*

c.c. 2475bis co. 1

Rappresentanza generale:

- non c'è il limite legale dell'oggetto sociale;
- è in capo a tutti gli amministratori (\neq s.p.a., dove l'atto costitutivo deve indicare a quali amministratori è affidata la rappresentanza della società).

*Le **limitazioni** ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicato, **non sono opponibili** ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano **intenzionalmente agito a danno della società.***

c.c. 2475bis u. co.



Inopponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri di rappresentanza.

LA RESPONSABILITÀ: VERSO LA SOCIETÀ

*Gli amministratori sono **solidalmente** responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere **esenti da colpa** e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio **dissenso**.*

c.c. 2476 co. 1



Responsabilità solidale degli amministratori, salva prova di non colpevolezza e dissenso manifestato.

Danno subito dalla società.

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori e' promossa da **ciascun socio** [...].*

*Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di **rinuncia o transazione** da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.*

c.c. 2476 co. 3, 5

Azione promossa dal singolo socio o dalla società.

Rinuncia o transazione.

LA RESPONSABILITÀ: VERSO IL SOCIO E I TERZI

*Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al **risarcimento dei danni** spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da **atti dolosi o colposi** degli amministratori.*

c.c. 2476 co. 6



Responsabilità solidale degli amministratori.
Danno subito dal socio o dal terzo.

LA RESPONSABILITÀ: SOLIDARIETÀ DEI SOCI

*Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente **deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi** per la società, i soci o i terzi.*

c.c. 2476 co. 7

Responsabilità solidale di alcuni soci con gli amministratori.

Danno subito dalla società, dal socio o dal terzo.